

Linee guida di definizione dei criteri e delle modalità di rilascio e di utilizzo del Codice Identificativo Regionale (CIR)

Art. 1) Il Codice Identificativo Regionale (CIR) è identificato con il codice alfanumerico attribuito dal sistema di rilevazione dei flussi turistici dell'Osservatorio Turistico regionale attraverso la banca dati informatizzata. Il codice CIR verrà attribuito alle strutture che abbiano completato tutti gli adempimenti di legge e che siano regolarmente classificate con le normative vigenti, iscritte:

- per le strutture extralberghiere di cui L.R. del 7 agosto 2018, n. 34 - Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere ;
- per le strutture alberghiere di cui alla L.R. del 3 maggio 1985, n. 26 - Disciplina della classificazione alberghiera
- per le strutture alberghiere per come previsto nella L.R. dell'11 luglio 1986 n°28 - Ricezione turistica all'aria aperta.
- per le strutture agrituristiche, di cui alla L.R. del 30 aprile 2009, n. 14 - Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agriturbistica, didattica e sociale nelle aziende agricole;
- per le strutture di Alberghi diffusi Regolamento di attuazione n. 2 del 29 febbraio 2011, e dal Regolamento della n.4 del 27 ottobre 2008, emanato in attuazione art.12 Legge Regionale 31 marzo 2008, n.8.

Art. 2) Le strutture ricettive regolarmente classificate con le normative vigenti e già censite sul sistema di rilevazione dei flussi turistici dell'Osservatorio Turistico regionale, in possesso di account per l'accesso al relativo portale, acquisiranno il codice CIR dalla sezione "Anagrafica" del Portale.

Art. 3) Le strutture ricettive di nuova istituzione, a seguito di completamento di tutti gli adempimenti di legge secondo le normative vigenti e relativa classificazione da parte dell'Ente Regione acquisiranno il codice CIR a seguito di rilascio delle credenziali di accesso al sistema di rilevazione dei flussi turistici dell'Osservatorio Turistico regionale dalla sezione "Anagrafica" del Portale.

Art. 4) Le strutture ricettive non correttamente classificate secondo la L.R. del 7 agosto 2018, n. 34, acquisiranno il codice CIR a seguito di presentazione di SCIA di riclassificazione, ai sensi della normativa vigente, accertamento documentale da parte degli uffici regionali competenti e rilascio di nuove credenziali di accesso al sistema di rilevazione dei flussi turistici dell'Osservatorio Turistico regionale dalla sezione "Anagrafica" del Portale.

Art. 5) Le strutture ricettive definite "Appartamenti ammobiliati per uso turistico" AAUT di cui all'art.19 della L.R. 7 agosto 2018, n. 34, a completamento di tutti gli adempimenti di legge secondo le normative vigenti acquisiranno il codice CIR a seguito di rilascio delle credenziali di accesso al sistema di rilevazione dei flussi turistici dell'Osservatorio Turistico regionale dalla sezione "Anagrafica" del Portale.

Art. 6) Ai sensi dell'art. 13-quater, commi 7 e 8 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, i soggetti titolari delle strutture ricettive e i soggetti che concedono in locazione alloggi per uso turistico, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici o siti web, relativi alle strutture di cui al presente decreto, sono tenuti a pubblicare, per ciascuna di esse, il codice CIR nelle comunicazioni inerenti la pubblicità, la promozione, la commercializzazione e la prenotazione, sia che avvenga con scritti o stampati o supporti digitali o via web o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato così come in quelle inerenti la prenotazione e la vendita. Pertanto, tutti gli scritti, gli stampati, i supporti digitali e qualsivoglia tipo di comunicazione anche via internet, ivi inclusi i social media e i siti di promozione e pubblicizzazione e di prenotazione comunque denominati, anche se i server sono posti al di fuori del territorio della UE e qualsiasi altro mezzo utilizzato per la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture sopra citate, devono riportare, oltre alla denominazione e alla tipologia di struttura ricettiva e/o di alloggio per uso turistico, il CIR, in maniera ben visibile e chiara, nelle immediate vicinanze della denominazione e con le stesse dimensioni e carattere della denominazione stessa.